

ALLEGATO B

Parere della Regione Siciliana – ARTA – Servizio 1

Emissioni in atmosfera

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente - Servizio 1, prot. n. 44934 del 24/06/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 18175 del 25/06/2025, relativo alle emissioni in atmosfera dell'attività di relativo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, derivanti dall'attività di "COSTRUZIONI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE", ubicata a Lentini, in C/da Riciputo s.n.c., identificata al N.C.E.U. al fgl 58, p.lla 447 del Comune di Lentini, gestita dalla "LDA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA".



Registro Generale di Protocollo
N° 0018175 del 25/06/2025 10:32

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 25/06/2025 09:01

Tipo Documento:

Classificazione: 12-1

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUDZES PRATICA N.01769730894-17112023-1951 - SUDZES 606341 - 01769730894 LDA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SPORTELLLO UNICO Z.E.S SICILIA ORIENTALE SUD ZES		ZES.UNICA@CERTPEC.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	25/06/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	25/06/2025	26/06/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	25/06/2025	25/06/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto
ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 0044934 del 24/06/2025

OGGETTO: ID Pratica: 01769730894-17112023-1951 - SUDZes 606341

SOCIETA' LDA S.r.l.s. (C.F./P.IVA: 01769730894), con sede legale in Lentini (SR) via Vincenzo Giuffrida – Stabilimento per la “Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive”, nel Comune di Lentini (SR).

Procedimento per il rilascio della “Autorizzazione Unica” ai sensi dell’art. 15 D.L. 19 Settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 Novembre 2023, n.162

Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione ZES
c.a. RUP Ing. Antonio Provvvisiero
strutturadimissioneZES@pec.governo.it
zes.unica@certpec.camcom.it
antonioprovvvisiero@gmail.com

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e, p.c. SOCIETA' LDA S.r.l.s.
ldasrls@pec.it

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell’08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 “Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

Visto il D.L. 19 settembre 2023 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, come modificato dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, ed in particolare l’art. 15 che disciplina l’autorizzazione unica;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Visto l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Vista la nota di indizione della conferenza di servizi ex art. 14-bis e seguenti L. 241/1990, convocata nell’ambito del procedimento di “AUTORIZZAZIONE UNICA” ai sensi dell’art. 15 D.L. 19 settembre 2023 n. 124, come modificato dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento destinato a “Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive”, nel Comune di Lentini (SR) – società LDA S.r.l.s., dalla Struttura di missione ZES, pervenuta a questo Servizio con pec del 24/02/2025 (prot. D.R.A. n. 11157 del 26/02/2025) e la trasmissione degli elaborati tecnico progettuali con pec di pari data, acquisita al prot. D.R.A. al n.11154 del 26/02/2025;

Richiamati i verbali delle riunioni della conferenza di servizi del 08/04/2025, del 13/05/2025 e del 30/05/2025;

Esaminata la documentazione tecnica a corredo dell’istanza;

Considerato che, in base a quanto dichiarato dal progettista negli elaborati progettuali e nella documentazione prodotta,:

- il progetto presentato dalla società LDA S.r.l.s. riguarda la realizzazione un cantiere nautico artigianale per la costruzione di barche da diporto in vetroresina con struttura non metallica, da eseguirsi esclusivamente all’interno di un capannone;
- le fasi principali del ciclo produttivo sono:
 - ceratura degli stampi già predisposti mediante l'utilizzo di un agente di distacco, che ha lo scopo di evitare che il materiale rimanga attaccato allo stampo e deposizione di un primo strato di gelcoat mediante rulli e pennelli da effettuarsi all’interno di una cabina dotata di parete aspirante;
 - stampaggio effettuando una stratificazione dello stampo con resina e lana di vetro ;
 - rinforzo dello scafo stampato mediante fogli in legno di abete e pannelli in PVC espanso reticolato rigido, tagliato a quadretti;
 - assemblaggio dello scafo (parte inferiore) e della coperta (parte superiore), mediante l’impiego di lana di vetro e resina;
 - carteggio, smerigliatura dell’imbarcazione ottenuta per eliminare gli eccessi di materiale;
 - lucidatura della barca mediante cera lucidante;
 - montaggio degli accessori finali, quali volante, scatola guida, luci, ringhiera in acciaio, tappezzeria, parabrezza ed accessori vari.
- le materie prima impiegate per tale ciclo di lavorazione sono:
 - lana di vetro (Matt);
 - resina poliestere (Polylite 440-800);
 - gelcoat (Norpol NGA e Norpol GM);
 - acetone come diluente;
 - fogli in legno di abete da 1,9 mm;
 - pannelli in PVC espanso reticolato rigido (Divinycell H);
 - catalizzatore per il gelcoat (Amperox A50);
 - cera distaccante (Marfan TR);

- cera lucidante (Lavgloss);

Preso atto che, come dichiarato dal progettista, l'impianto presenta i seguenti punti di emissione convogliate:

- **p.e. E1 e E2:** emissioni provenienti dalla cabina dove si effettuano le operazioni di ceratura e deposito di gelcoat previo trattamento in sistema di abbattimento di polveri e COV tramite:
 - primo stadio filtrante di aria, costituito da uno stadio di carta filtrante;
 - secondo stadio filtrante di aria, costituito da fibra poliammidica con resina sintetica;
 - terzo stadio filtrante di aria, costituito da 30 cartucce a carboni attivi;
- **p.e. E3 e E4:** emissioni provenienti dalla fase di stampaggio, dalla fase di assemblaggio e dalle fasi di carteggio e smerigliatura previo trattamento in sistema di abbattimento di polveri e COV tramite:
 - primo stadio filtrante di aria, costituito da uno stadio di carta filtrante;
 - secondo stadio filtrante di aria, costituito da fibra paint-stop;
 - terzo stadio filtrante di aria, costituito da 40 cartucce a carboni attivi.

Considerato che l'attività svolta rientra tra quelle previste dall'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto la soglia di consumo di solvente è maggiore della soglia, pari a 5 t/anno, prevista dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (punto 15 di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e pertanto è necessario fissare per i COV totali i valori limite di cui alla tabella 3 del suddetto allegato;

Preso atto che la società non ha richiesto, nell'ambito del procedimento de quo, l'autorizzazione allo scarico;

Preso atto che, in base a quanto dichiarato, il progetto proposto non rientra tra quelli di cui all'Allegato III e all'Allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 15 D.L. 19 Settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 Novembre 2023, n.162, stabilendo valori limite di emissione e prescrizioni;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione dell'istanza è assegnata al responsabile del procedimento;

Fatte salve le competenze del Comune di Lentini (SR) sulla conformità dello stabilimento al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da rendere in conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** provenienti dallo stabilimento per la "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive", nel Comune di Lentini (SR), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 15 D.L. 19 Settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 Novembre 2023, n.162, alla Società LDA S.r.l.s. (C.F./P.IVA: 01769730894), con sede legale in Lentini (SR), nel rispetto dei valore limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportate:

Valori Limite di Emissione

- 1) L'esercizio dell'impianto oggetto del presente parere è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione riportati nella tabella che segue

P.E.	Impianto	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	Sistema abbattim.	VLE (mg/Nm ³)	Frequenza
E1	Cabina deposito gelcoat	18.635	Polveri	Filtro a tessuto e a carboni attivi	3	annuale
			Stirene		20	
			COV		50	
E2	Cabina deposito gelcoat	18.635	Polveri	Filtro a tessuto e a carboni attivi	3	annuale
			Stirene		20	
			COV		50	
E3	Zona resinatura e smerigliatura	18.635	Polveri	Filtro a tessuto e a carboni attivi	20	annuale
			COV		50	
E4	Zona resinatura e smerigliatura	18.635	Polveri	Filtro a tessuto e a carboni attivi	20	annuale
			COV		50	

- 2) Il gestore è tenuto inoltre al rispetto del valore limite di emissione totale di COV previsto dalla tabella 3 della parte III dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il punto 15 (30 g/m²).

Emissioni convogliate

- 3) I Valori Limite di Emissione (VLE) sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni, con particolare riferimento alle emissioni di COV, durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- 4) I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste all'allegato I e all'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 5) Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa), la data di messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
- 6) Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
- 7) Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art 275 e dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare alla presentazione con periodicità annuale, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia ed a questo Servizio 1, del Piano di Gestione dei Solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V del soprarichiamato allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 8) Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, 350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
- 9) Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
- a. procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - b. ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - c. comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- 10) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- 11) Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti. In particolare per quanto riguarda i filtri a cartucce e i filtri a carboni attivi dovrà esserne garantita e verificata l'efficienza di abbattimento attraverso la manutenzione periodica degli elementi filtranti con particolare riferimento alla pulizia/sostituzione degli stessi.

Emissioni diffuse

- 12) Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, all'Autorità Competente (Servizio 1/D.R.A.) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
- 13) Le attività all'aperto dovranno essere interrotte nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s);

